

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	121
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali	121
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento delle Segreterie Universitarie	122
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi Provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi Provveditori agli studi (<i>Approvato con modificazioni</i>)	123
Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra (<i>Approvato con modificazione del titolo</i>)	124
Sui lavori della Commissione	124

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

(*È presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sulla circolare inviata dal Presidente della Camera, con la quale sono segnalati gli inconvenienti determinati dalla comunicazione alla stampa di testi di disegni di legge non ancora approvati. Rileva che, anche per quanto riguarda le discussioni della Commissione, è opportuno che ci si attenga ai comunicati diramati alla stampa dalla Segreteria generale della Camera.

Seguito della discussione del disegno di legge: Devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali. (842)

PRESIDENTE ricorda che la discussione del disegno di legge era stata iniziata nella riunione precedente ed era stata rinviata per studiare la possibilità di trasferire nel testo del provvedimento gli impegni assunti dall'Istituto nazionale fascista di assistenza per

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ciullini, Fantechi, Mezzasoma, Pagliani e Pallotta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

i dipendenti degli Enti locali anche nei riguardi del personale del cessato Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo.

Invita il Relatore a riferire sugli accordi presi al riguardo con l'I.N.F.A.D.E.L.

GAROGGIO, *Relatore*, osserva che, dato il termine regolamentare per l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione, si è constatata l'impossibilità di far adottare in tempo utile all'I.N.F.A.D.E.L. una nuova deliberazione, integrativa di quella già adottata per l'approvazione della convenzione col Conservatorio di Santa Caterina.

Essendo però indispensabile inserire nel disegno di legge una disposizione precisa che tuteli in modo indubbio i diritti del personale del Conservatorio, non rimane che introdurre un emendamento all'articolo 1, emendamento al quale, però, anche per suggerimento del camerata Fera, ha dato una formulazione diversa da quella proposta nella riunione precedente. L'articolo 1 del testo ministeriale (« Il Regio Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali ») dovrebbe avere la seguente aggiunta, che risolve pienamente il problema: « il quale, come Ente successore, subentra in tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni del cessato Conservatorio ».

PRESIDENTE trova opportuna la nuova formulazione, che, d'altra parte, corrisponde all'analoga dizione adottata nel secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge sulla istituzione dell'Opera « Casanova », approvato nella precedente riunione.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento del Relatore.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(L'articolo 1 è approvato con l'emendamento del Relatore — Si approvano pure gli altri articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Segreterie Universitarie. (879)

BALZARINI, *Relatore*, mette in rilievo la grande opportunità dell'odierno provvedimento, che pone fine a una serie di disparità e di contrasti nella situazione del personale delle Segreterie universitarie, specialmente dopo i provvedimenti che hanno determinato l'auto-

nomia delle Università e l'unificazione degli Istituti superiori.

Desidera fare alcune raccomandazioni, che potrebbero formare oggetto di lievi ritocchi al testo del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede che, per l'ammissione ai concorsi a posti di grado iniziale nei ruoli di gruppo A, si richiede, per il gruppo amministrativo, la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, o in scienze economiche marittime « od altro titolo accademico ad esse lauree equipollente ». Riterrebbe opportuno che si facesse esplicita menzione della laurea in lettere, per avere la possibilità di una più larga scelta, specialmente per il personale destinato alle Facoltà di lettere.

L'articolo 9, alla lettera b), stabilisce che « sono esonerati dall'esame per la promozione al grado VIII del gruppo A i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, i quali conseguirono il grado di primo segretario ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 e i primi segretari ed i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente alla applicazione del Regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1452, sostennero, con esito favorevole, esami per l'assegnazione al grado IX del gruppo medesimo ». Ora, vi sono funzionari i quali, prima del 16 aprile 1939-XVII, hanno sostenuto dei concorsi di ammissione al grado VIII e che ora vengono inquadrati al grado IX: anche a costoro dovrebbe essere esteso l'esonero dall'esame.

Raccomanda, infine, che nell'attuazione delle norme transitorie della legge e nell'assegnazione del personale ai vari rami delle Segreterie, si tenga conto — oltre che dell'anzianità e dei titoli di studio — anche delle particolari attitudini, capacità e doti di carattere dei singoli funzionari, in ragione delle responsabilità connesse al loro ufficio.

GIOVANNINI si associa alla proposta del relatore perchè dall'esame per la promozione al grado VIII del gruppo A siano dispensati anche coloro che tale esame hanno sostenuto con esito favorevole anteriormente al 16 aprile 1939-XVII, e fa notare che il numero dei funzionari che si trovano in queste condizioni è esiguo.

BIGGINI CARLO ALBERTO propone, a sua volta, che al grado XII del gruppo C siano promossi, con dispensa dall'esame e indipendentemente dal titolo di studio posseduto, i tecnici di ruolo e i subalterni di ruolo che da almeno un decennio esplicano mansioni del grado corrispondente al XII del gruppo C o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei gradi superiori, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione delle Regie Università e dei Regi Istituti dell'ordine universitario cui sono addetti.

Propone pure che sia concesso il passaggio di personale proveniente dal ruolo degli ex Regi Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria all'ufficio di primo segretario del ruolo degli istituti d'istruzione superiore, semprechè il detto personale, alla data 16 giugno 1932-X, risulti fornito di una delle lauree stabilite all'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

CAMBI ritiene che, data l'importanza delle funzioni del direttore amministrativo nelle Università, i tre posti di grado V siano troppo pochi e si chiede se non sia conveniente aumentarli, riducendo eventualmente il numero dei direttori amministrativi di seconda classe (grado VI), attualmente previsti in 12.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa osservare che provvedimenti come quello in discussione hanno un carattere eminentemente finanziario e che, quindi, le eventuali modificazioni debbono essere considerate anche sotto questo aspetto. Pur rendendosi conto, per ciò, delle osservazioni e delle proposte del Relatore e degli altri camerati, egli potrebbe accettarle, non in forma di emendamenti, ma di raccomandazioni. Tuttavia, se si ritiene di poter rinviare la discussione del disegno di legge, per dar modo agli organi competenti di studiare la possibilità di accogliere o meno tali proposte, egli non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi Provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi Provveditori agli studi. (880)

RISPOLI, *Relatore*, illustra i due concetti essenziali ai quali si ispira il disegno di legge.

In primo luogo, con l'odierno provvedimento si adegua l'attrezzatura del personale dei Provveditorati agli studi alla accresciuta importanza che essi hanno assunto negli ultimi tempi: infatti, gli elementi addetti ai Provveditorati passano da 1392 a 1703, con aumento di 311 unità.

In secondo luogo, data la vastità e la delicatezza dei compiti che l'ufficio di Provveditore, soprattutto nell'attuazione della Carta

della Scuola, ha assunto sotto tutti gli aspetti — politico, scolastico, amministrativo, sociale, ecc. — il Ministero dell'educazione nazionale ha creduto opportuno stabilire delle garanzie per ottenere che le persone, chiamate ad assolvere così alta funzione, siano effettivamente degne del loro ufficio.

La legge precedente aveva ammesso che i Provveditori agli studi potessero essere tratti per un terzo dal personale dei Provveditorati e per due terzi dal personale dell'Amministrazione dell'educazione nazionale o anche da persone estranee a qualsiasi Amministrazione. Anche in base all'esperienza sin qui avutasi, per assicurare che le persone chiamate a coprire questa carica siano in ogni tempo e circostanza idonee all'ufficio, l'articolo 2 stabilisce che il Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può dimettere il Regio Provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova: tale disposizione gli sembra degna di approvazione.

Quanto alle disposizioni particolari dei singoli articoli, ritiene utile qualche osservazione di carattere pratico.

Il primo comma del predetto articolo 2 dice che « la nomina a Regio Provveditore agli studi è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione ». Ora, poichè le nomine dei Provveditori sono regolate dal Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, che è sempre in vigore, ritiene necessario che ad esso si faccia esplicito riferimento. Assicura che il Ministero dell'educazione nazionale è concorde nell'opportunità di questa aggiunta; propone, quindi, che il comma sia formulato nel modo seguente:

« La nomina a Regio Provveditore agli studi, regolata dal Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione ».

L'articolo 3 dà ampia facoltà al Ministro dell'educazione nazionale di dispensare dal servizio i Provveditori agli studi nominati fra estranei all'Amministrazione dello Stato e di restituire al ruolo o al grado di provenienza quelli nominati da un ruolo di gruppo A dell'educazione nazionale. Questa facoltà, che non contempla alcuna indicazione dei motivi del provvedimento, potrebbe determinare qualche preoccupazione tra gli interessati; ma egli è in grado di assicurare che, su analogo quesito rivoltagli dal Ministero dell'educazione nazionale, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che, anche nell'interesse delle per-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sone, le quali potessero essere colpite da questa rigorosa disposizione, è consigliabile non precisare il motivo della sanzione: in tal modo il Ministero e il funzionario interessato potranno far valere, caso per caso, le loro ragioni. Del resto, non vi è dubbio che il Ministro e il Ministero dell'educazione nazionale si avvarranno della facoltà con l'equità e la giustizia consuete in tutti i loro provvedimenti.

L'articolo 4 dispone, al primo comma, che « il Ministro dell'educazione nazionale può collocare a disposizione non più di sei Regi Provveditori agli studi di 2^a classe ». Questa dizione potrebbe lasciar supporre che tale facoltà del Ministro non si estenda anche ai provveditori di 1^a classe; propone quindi — e non crede che il Ministero abbia ragione di opporsi all'emendamento — di sopprimere le parole « di 2^a classe ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta gli emendamenti del Relatore.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli con gli emendamenti del Consigliere Rispoli agli articoli 1 e 4.

(Sono approvati).

Pone in votazione le quattro tabelle annesses.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra. (887)

PRESIDENTE osserva che l'odierno disegno di legge vuol sostituire quello n. 466, approvato con modificazioni dalla nostra Commissione il 13 dicembre 1939-XVIII e dalla Commissione legislativa del Senato, col n. 458, nella riunione del 18 dicembre. Sono state, infatti, ritenute necessarie alcune modifiche, in primo luogo per stabilire un collegamento, anche formale, con la dizione di altri provvedimenti relativi allo stato di guerra; in secondo luogo per dar la possibilità al Governo di provvedere alla protezione anche dei materiali scientifici e degli archivi, non compresi nella precedente dizione.

Dato ciò e riferendosi alla discussione che, in sede di approvazione del disegno di legge sopra citato, si svolse per far sì che la definizione delle cose di interesse artistico o storico

da proteggere coincidesse con quella consacrata nella legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, ritiene che anche il disegno di legge oggi in esame debba riprendere, integrato, il titolo che era stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro per il disegno di legge n. 466, e cioè: « Protezione delle cose d'interesse artistico o storico e culturale della Nazione in caso di guerra ».

GALLENI, *Relatore*, si associa alle considerazioni e alla proposta del Presidente, perchè in realtà l'attuale provvedimento non fa che ripetere, più o meno felicemente dal punto di vista formale, le norme del disegno di legge n. 466. Soltanto, molto opportunamente, esso sottopone alla protezione anche elementi prima non considerati, e cioè gli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico, gli archivi privati di interesse particolarmente importante, le raccolte di cose d'interesse bibliografico e in genere culturale, diverse da quelle indicate nella legge suddetta, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti o anche di proprietà privata che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Si tratta di una legge integrativa, che merita l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE constata che l'estensione prevista dall'attuale disegno di legge è sostanziale, perchè, con quello precedente, gli archivi i quali non dipendono dal Ministero dell'educazione nazionale, bensì dal Ministero dell'interno, i gabinetti scientifici, i musei che non raccolgono materiale storico, rimanevano fuori di questa protezione.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la proposta del Presidente per la modificazione del titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Pone in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE comunica che stamane è stato presentato alla Camera il disegno di legge che stabilisce il nuovo ordinamento della scuola media e che rappresenta la prima realizzazione della Carta della Scuola. Avverte che la Commissione deve tenersi pronta per la discussione immediata del provvedimento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conferma che, in relazione agli eventi, è desiderio del Ministro che la discussione avvenga venerdì, in modo che la competente Commissione del Senato possa, a sua volta, prendere in esame il provvedimento nella giornata di sabato.

PENTIMALLI osserva che il disegno di legge non è stato ancora stampato e distribuito e che sarà difficile, da oggi a venerdì, sottoporlo a un adeguato studio.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, assicura che, se le

condizioni obiettive del momento lo consentiranno, la discussione potrà avvenire a data meno vicina.

PRESIDENTE assicura, a sua volta, che il testo del disegno di legge sarà distribuito in serata; fa, comunque, appello allo zelo e allo spirito di sacrificio dei camerati della Commissione perchè, ove non sia possibile un rinvio a data più lontana, questa legge, veramente fondamentale, sia senz'altro esaurientemente discussa e approvata.

La riunione termina alle 11,45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali. (842)

ART. 1.

Il Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali il quale, come Ente successore, subentra in tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni del cessato Conservatorio.

ART. 2.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali adibirà l'edificio in cui ha sede attualmente il Conservatorio a collegio femminile, presso il quale saranno tenuti a disposizione delle famiglie residenti in Arezzo o in provincia di Arezzo fino a venti posti, con una retta di favore pari al prezzo di costo del mantenimento nel collegio.

ART. 3.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali corrisponderà annualmente un contributo di lire 4,000 a favore della Regia accademia petrarchesca in Arezzo ed un contributo di lire 7,000 a favore della Cattedra petrarchesca.

ART. 4.

Nel caso di trasformazione o di sua eventuale fusione con altro Ente, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali dovrà mantenere o fare assumere gli oneri, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al nuovo Ente.

Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi Provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi Provveditori agli studi. (880)

ART. 1.

I ruoli del personale dei Regi Provveditorati agli studi approvati col Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400 e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle I, II, III e IV allegate alla presente legge.

ART. 2.

La nomina a Regio Provveditore agli studi, regolata dal Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può dimettere il Regio Provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova.

Le disposizioni, di cui al comma precedenti, sono applicabili anche ai Regi Provveditori agli studi in servizio da meno di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per altro il servizio prestato è valutabile per la determinazione del periodo di prova stabilito dal 1° comma del presente articolo.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore di essa, il Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Amministrazione può disporre che:

a) i Regi Provveditori agli studi nominati fra estranei all'Amministrazione dello Stato siano dispensati dal servizio, col trattamento che può eventualmente competere a norma delle vigenti disposizioni;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) i Regi Provveditori agli studi nominati da un ruolo di gruppo *A* della educazione nazionale siano restituiti al ruolo e al grado di provenienza — anche in soprannumero, salvo riassorbimento — con l'eventuale trattamento economico previsto dal terzultimo comma dell'articolo 4 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per altro, il personale che ai sensi della lettera *b*) del precedente comma venga ricollocato nel grado VIII o nel grado VII può conseguire la promozione rispettivamente al grado VII o VI subordinatamente alla vacanza del posto ed a motivato giudizio favorevole del proprio Consiglio di Amministrazione.

ART. 4.

Il Ministro dell'educazione nazionale può collocare a disposizione non più di 6 Regi Provveditori agli studi. Detti funzionari possono essere destinati a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale o addetti ad uffici scolastici retti da Regi Provveditori agli studi di grado V.

In corrispondenza ai posti di Regio Provveditore agli studi a disposizione che risulteranno occupati ai sensi del 1° comma dovranno mantenersi scoperti, nello stesso ruolo, altrettanti posti di grado VII.

ART. 5.

Nelle promozioni al grado di Regio Provveditore agli studi di 1^a classe, il servizio reso nel grado VI di qualunque ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale è valutato per intero agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'articolo 6 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il computo, di cui al precedente comma, già effettuato per le promozioni al grado V di Regio Provveditore agli studi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, s'intende confermato.

ART. 6.

Per i servizi di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi sono istituiti 2 posti di grado VI (gruppo *A*).

I suddetti posti sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, ai funzionari che abbiano conseguito da almeno un anno la promozione al grado VI (gruppo *B*) della carriera di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi e che siano forniti di laurea.

Nell'indicato grado VI del ruolo di gruppo *B* dovranno tenersi vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati, in base al presente articolo, nel grado VI del ruolo di gruppo *A*.

ART. 7.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi che, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è elevato a 45.

ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nel grado XI del ruolo del personale di gruppo *B* e la metà dei posti in aumento nel grado XII del ruolo del personale di gruppo *C* dei Regi Provveditorati agli studi, potranno essere conferiti dal Ministero dell'educazione nazionale mediante concorsi per titoli agli impiegati di grado e gruppo corrispondenti dei ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e di altre Amministrazioni statali.

Le modalità di tali concorsi saranno stabilite dal Ministro dell'educazione nazionale con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

ART. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA I.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (*Gruppo A*)

Grado		Posti
V	Provveditori agli studi di 1 ^a classe	N. 30
VI	Provveditori agli studi di 2 ^a classe	» 64 (a)
VII	Segretari capi di 1 ^a classe	» 30 (a)
VIII	Segretari capi di 2 ^a classe	» 38
IX	Primi segretari	» 48
X	Segretari	} » 120
XI	Vice segretari	
		N. 330

TABELLA II.

CARRIERA DI RAGIONERIA (*Gruppo B*)

Grado		Posti
VI	Ispettori superiori di ragioneria	N. 4 (b) (c)
VII	Ragionieri capi di 1 ^a classe	» 30
VIII	Ragionieri capi di 2 ^a classe	» 50
IX	Primi ragionieri	» 80
X	Ragionieri	} » 146
XI	Vice ragionieri	
		N. 310

TABELLA III.

CARRIERA D'ORDINE (*Gruppo C*)

Grado		Posti
IX	Archivisti capi	N. 40
X	Primi archivisti	» 110
XI	Archivisti	» 185
XII	Applicati	» 343
XIII	Alunni d'ordine	» 84
		N. 762

TABELLA IV.

PERSONALE SUBALTERNO

Grado		Posti
	Uscieri capi	N. 80
	Uscieri	» 100
	Inservienti	» 120
		N. 300

(a) Salvo l'osservanza dell'articolo 4.

(b) Nella prima attuazione dell'organico è data facoltà di conferire anche un posto in soprannumero, da riassorbire con la prima successiva vacanza.

(c) Salvo l'osservanza dell'articolo 6.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Protezione delle cose d'interesse artistico, storico e culturale della Nazione in caso di guerra. (887)**

ART. 1.

In caso di necessità constatata con decreto Reale e quando sia stata disposta l'applicazione della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Ministro per l'educazione nazionale può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1^o giugno 1939-XVII, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

La stessa facoltà spetta al Ministro per l'educazione nazionale relativamente alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

ART. 2.

Nei casi indicati nel primo comma del precedente articolo, le facoltà di cui all'articolo stesso spettano al Ministro per l'interno per la conservazione degli atti e delle scritture esistenti:

a) negli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico di cui alla lettera b) n. 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

b) negli archivi privati che abbiano formato oggetto di notificazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge.

ART. 3.

Per le spese relative ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1^o giugno 1939-XVII, n. 1089 e quelle contenute nell'articolo 20, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.

Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all'uopo stanziato negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche alle raccolte di cose d'interesse bibliografico, scientifico e in genere culturale, diverse da quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1, appartenenti allo Stato o ad Enti o istituti legalmente riconosciuti o anche di proprietà privata che siano soggette a pubblico uso o godimento.

ART. 5.

Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, i Ministeri per l'interno e per l'educazione nazionale, nell'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli, procederanno, per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

ART. 6.

Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 1, i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, con proprio provvedimento, possono requisire in uso immobili che ritengano idonei per raccogliervi e conservarvi le cose indicate negli articoli 1, 2 e 4, nonchè i mezzi di trasporto all'uopo occorrenti, osservate in ogni caso le norme generali per la disciplina delle requisizioni.

I lavori occorrenti agli immobili requisiti sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme di cui al Regio decreto 18 maggio 1931-XI, n. 544.

ART. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta del Ministro per l'interno o di quello per l'educazione nazionale e del Ministro per i lavori pubblici, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

